

R.G. Fall. N 5/2018

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Maria Carla Corvetta Giudice

dott. Silvia Rossi Giudice Relatore

letta l'istanza depositata n. 4 dalla dott.ssa _____, commissario giudiziale nel concordato preventivo presentato da _____ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (R.G. Fall. 5 / 2018), di autorizzazione all'avvio di una eventuale procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis per la vendita del complesso aziendale;

letta l'istanza n. 5 depositata dal commissario giudiziale con la quale è stato predisposto il bando di gara;

rilevato che la società ha depositato ricorso ex art. 161 co. 6 LF in data 5.11.2018;

che con provvedimento del 9.11.2019 il Tribunale ha concesso all'istante il termine di 120 giorni per il deposito del piano, termine poi prorogato di ulteriori giorni 60 in data 7.03.2019 in presenza di giustificati motivi;

considerato, dunque, che il piano non è ancora stato depositato e che, pertanto, l'attività di cui si chiede l'autorizzazione è disciplinata dall'art. 161 co. 7 LF, articolo che consente- nelle more del termine concesso dal Tribunale- al debitore di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale;

ritenuto che l'avvio di una procedura competitiva per la vendita del complesso aziendale (e, unitamente, l'affitto dell'azienda ai sensi dell'art.163 bis LF ultimo comma) non sia fattibile allo stato;

invero, lo stesso articolo 163 bis LF, nell'ammettere procedure competitive anche nella fase del c.d. concordato prenotativo, richiede che la procedura competitiva sia "compatibile" con lo stato della procedimento di risoluzione della crisi;



ritenuto che, nel caso che occupa, difetti il predetto requisito della compatibilità: la situazione, come peraltro analiticamente esposta dal commissario giudiziale, è indubbiamente articolata, al punto da non consentire una valutazione dell'utilità della procedura competitiva in termini economici, e ancora prima di fattibilità giuridica della stessa, in assenza del piano depositato dalla concordante;

vi sono, infatti, molteplici aspetti, evidenziati dal commissario giudiziale, ancora di incerta definizione: contratto di affitto dell'immobile in cui è ubicata l'attuale affittuaria dell'azienda stipulato non dalla concordante ma da altra società; consistenza del residuo del magazzino regolato in funzione della cessazione del contratto di affitto di azienda; incertezza sulla sorte dei contratti di lavoro dei dipendenti dell'attuale affittuaria e relativa regolamentazione sindacale;

ritenuto che trattasi di aspetti che non possono rimanere estranei ad un eventuale bando di gara e che, nondimeno, al fine di una loro chiara e precisa previsione contrattuale, sono subordinati alla presentazione del piano da parte del concordante di cui il Tribunale è chiamato a vagliare la causa concreta e, dunque, lo scopo ultimo perseguito dall'imprenditore;

considerato, peraltro, che difetta, altresì, il requisito dell'urgenza di cui all'art. 161 co. 7 LF, requisito che deve essere parametrato al tempo di deposito del piano, ormai prossimo (atteso che è già stata concessa la proroga);

NON AUTORIZZA

il concordante all'avvio di una procedura competitiva ai sensi degli artt. 161 co. 7 e 163 bis LF.

Rimini, camera di consiglio del 14.02.2019

II PRESIDENTE
dott. Francesca Miconi

